

////////////////////////////////////

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CINESE IN ITALIA

C.F. 93069920382

per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(art. 101, comma 2)

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 17:00 presso presso Associazione "Chiesa Cristiana Evangelica Cinese in Italia", Via Felisatti 3A, 44121 Ferrara (FE) si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CINESE IN ITALIA per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2)

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 17:15 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. LIN SANDRO.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 11 soci su un totale di 11 aventi diritto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sezione "B" Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Il Presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in

questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante e incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17.

Alle ore 18:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. M. M.', written over a horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. M.', written over a horizontal line.

**Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CINESE IN ITALIA**

C.F. 93069920382

per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(art. 101, comma 2)

FOGLIO PRESENZE SOCI:

- 1) sig. Dong ShengYi, nato il 17/08/1981 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. AX4541180**
- 2) sig. Ye JianYong, nato il 19/05/1973 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. AX9836643**
- 3) sig. Lin Sandro, nato il 22/10/1982 a Bologna (BO), riconosciuto tramite carta d'identità n. CA07705NG**
- 4) sig.ra Ni LiYing, nata il 20/11/1979 in Cina, riconosciuta tramite carta d'identità n. CA60033IO**
- 5) sig. Luo En, nato il 04/07/1981 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. CA63847OH**
- 6) sig.ra Wu XiaoQing, nata il 25/10/1981 in Cina, riconosciuta tramite carta d'identità n. CA59527JR**
- 7) sig.ra Yang ShuJing, nata il 20/05/1970 in Cina, riconosciuta tramite carta d'identità n. CA46874CU**
- 8) sig. Ni HePing, nato il 17/11/1974 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. CA95445DF**
- 9) sig. Kuang PingFu, nato il 25/06/1973 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. CA25582DC**
- 10) sig.ra Sun KePing, nata il 15/11/1962 in Cina, riconosciuta tramite carta d'identità n. AV4199853**
- 11) sig. Chen ChengChai, nato il 07/07/1975 in Cina, riconosciuto tramite carta d'identità n. CA61595JD**

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CINESE IN ITALIA APS"

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione **CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CINESE IN ITALIA APS** con sede legale nel comune di FERRARA (FE).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*lettera a*);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera d*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i*);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*lettera r*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera u*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lettera w*).

L'associazione, costituita nel 2007, si ispira ai precetti della carità e si propone di agire in vista della promozione della persona umana in uno stile di attenzione, ascolto, accoglienza, condivisione e solidarietà nei confronti delle situazioni di povertà e marginalità.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- conoscere le realtà di povertà e di emarginazione ed esercitare attività a loro sostegno attraverso la lettura del territorio e l'ascolto della persona in un atteggiamento di condivisione e di partecipazione alle sue problematiche;
- servire tutte le persone che vivono in situazione di bisogno umano, culturale, sociale, economico;
- la liberazione e la promozione dell'uomo, con particolare attenzione agli ultimi, all'educazione e alla pace;
- promuovere la conoscenza della cultura evangelica;
- esercitare attività di volontariato nell'ambito del servizio, dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'inserimento lavorativo, della cultura di pace, ecologia e giustizia sociale, di attività di sostegno psicologico nonché rivolto ad alleviare il disagio sociale di anziani, giovani e bambini provenienti da famiglie indigenti, italiani e stranieri abbandonati a se stessi o legati

ad ambienti a rischio, secondo programmi che prevedano specifici interventi nei confronti delle suddette categorie, anche al fine di promuovere, formare ed aggiornare volontari operanti negli ambiti descritti;

- sensibilizzare la comunità civile ad uno stile di condivisione e di attenzione verso i bisogni della nostra società;
- ideare ed elaborare progetti e risposte alle situazioni di bisogno emergenti in spirito di comunione e collaborazione con le realtà del volontariato, e con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio, per la prevenzione di quelle condizioni e quei meccanismi che generano situazioni sempre più gravi di indigenza e di disagio sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- a. facilitare l'integrazione degli immigrati in particolare cinesi in seno alla società italiana anche mediante
- b. offrire informazione, orientamento e supporto ai cittadini immigrati, in particolare cinesi, relativamente alle norme che regolamentano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini migranti in Italia anche per essere di aiuto nel disbrigo delle diverse procedure presso la Questura e gli altri Uffici pubblici;
- c. promuovere e sostenere iniziative intese a migliorare le condizioni dei connazionali immigrati, residenti in Italia;
- d. promuovere e sostenere la solidarietà tra i concittadini cinesi nel territorio al fine di consolidarne l'amicizia;

L'associazione si propone, inoltre, di organizzare, gestire e sostenere:

1. centri di accoglienza temporanea o duratura;
2. centri di ascolto di informazione e di orientamento, che sia di riferimento ed aiuto per i nostri connazionali immigrati nel territorio;
3. centri di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità;
4. mostre, spettacoli musicali ed eventi artistici nonché corsi, seminari, conferenze, incluse gite culturali e ricreative al fine di realizzare, per i membri dell'Associazione, programmi di arricchimento culturale;
5. attività ricreative e culturali ed attività sportive;
6. Pubblicazione e diffusione di stampa, audiovisivi e in generale uso di tutti gli strumenti di informazione atti a promuovere e diffondere le finalità dell'associazione.

Per la realizzazione delle suddette attività l'associazione si attiverà anche mediante:

- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Le eventuali reiezioni devono essere sempre motivate e comunicate in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 (tre) per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) ratifica l'eventuale regolamento dell'associazione predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo;
- m) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via informatica, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) l'eventuale regolamento dell'associazione;
- j) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 14 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Ferrara (FE) li ____/____/20____

Il Presidente



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 15 MAG. 2023 al N. 749 serie 3

liquidati euro 200,00
(DUECENTO / 00 euro)

per il UIR

